

STUDIO LEGALE
PADOVAN

UNDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI
DELL'UNIONE EUROPEA CONTRO LA RUSSIA

e

RIFORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 221/2017
(DECRETO LEGGE 69 DEL 13 GIUGNO 2023)

Avv. Marco Padovan

Avv. Nicolò Cusimano

Avv. Giulia Socci

Avv. Marco Zinzani

4 luglio 2023

Sanzioni economiche UE contro la Russia (enfasi sulle novità dell'undicesimo pacchetto)

- **Soggettive**
 - ❑ **Persone fisiche e giuridiche designate**
 - ❑ *Shadow listing* (proprietà/ controllo)
- **Bancarie/ finanziarie**
 - ❑ **Banche congelate** e/o escluse dai mercati dei capitali e finanziamenti
 - ❑ Banche escluse da SWIFT
 - ❑ Divieto di assistenza finanziaria e finanziamenti
 - ❑ Divieto di assicurazione/riassicurazione
 - ❑ Depositi privati russi
 - ❑ Limitazioni attività depositari centrali
 - ❑ Restrizioni al trading titoli con russi
- **Prodotti nel settore dell'energia**
 - ❑ *Price cap* al petrolio (60 USD)
 - ❑ **Restrizioni al trasporto di petrolio e prodotti derivati**
 - ❑ **Limitazioni alla circolazione di petrolio importato da Paesi UE in ragione di deroghe**
- **Proprietà intellettuale**
- **Restrizioni per territori occupati (Donbass, Crimea, Kherson e Zaporizhzhia)**
 - ❑ Blocco import
 - ❑ Restrizioni export
 - ❑ Restrizioni investimenti
- **Merceologiche/ trasporti**
 - ❑ **Restrizioni all'import**
 - ❑ **Restrizioni all'export**
 - ❑ **Restrizioni al transito**
 - ❑ Restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica, altri servizi e cessione di **proprietà industriale o segreti commerciali**
 - ❑ Divieti di ingresso in UE per trasportatori/navi russe
- **'Atipiche'**
 - ❑ Divieto di accesso ad appalti pubblici
 - ❑ Divieto di **diffusione di contenuti provenienti da fonte ristretta**
 - ❑ Divieto di prestazione di servizi professionali
 - ❑ Divieto di rivestire determinate cariche

Undicesimo pacchetto: i 'filoni di novità'

1. Contrasto all'elusione, anche attraverso sanzioni merceologiche verso paesi terzi "triangolanti"
2. Barriere/ *ring-fencing*
3. Proprietà intellettuale come "quarto pilastro" dei divieti (oltre a restrizioni i) merceologiche, ii) relative ai servizi e iii) relative all'assistenza finanziaria)
4. Maggior controllo da parte della Commissione e reciproco tra gli Stati Membri, attraverso numerosi obblighi di *reporting* (obiettivi: prevenzione dei tentativi di *forum shopping* e composizione dei conflitti tra stati UE)

La riforma del decreto legislativo 221/2017

1. Modifiche all'impianto sanzionatorio riguardante la **violazione degli obblighi imposti dal Regolamento *Dual Use***, anche inserendo una fattispecie di reato aggiuntiva rispetto all'impianto unionale (sospetto di destinazione proliferante di qualsiasi bene)
2. Modifiche all'impianto sanzionatorio riguardante la **violazione delle misure restrittive UE**
 - ❑ Divengono condotte penalmente sanzionate le violazioni dei divieti di importazione imposti dalle misure restrittive UE
 - ❑ Sanzioni per la prestazione di servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive
 - ❑ Sanzioni per la partecipazione a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali
3. Modifiche inerenti alla **disciplina autorizzativa e altri aspetti**

CONTRASTO ALL'ELUSIONE

Contrasto all'elusione: undicesimo pacchetto (I)

- Introduzione di una nuova **norma di contrasto all'elusione** ai sensi dell'art. 12 *septies* del Reg. 833/2014

Ove le autorità siano a conoscenza di **flussi di merci ristrette** ai sensi del Reg. 833/2014 le quali, attraverso **Paesi terzi**, sono movimentate tra l'Unione e la Russia e né la cooperazione col Paese terzo, né eventuali sanzioni soggettive riescano a limitare significativamente tale flusso, le autorità UE possono **vietare l'esportazione di tali beni verso il Paese terzo** in questione. Nello specifico:

- ❑ Il nuovo Articolo 12 *septies* vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie elencati nell'**allegato XXXIII**, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato in tale allegato
- ❑ Tali misure riguardano i beni e le tecnologie sensibili a duplice uso, o i beni e le tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza, in modo da rafforzarne la capacità bellica e la cui esportazione verso la Russia è vietata ai sensi del regolamento 833/2014
- ❑ Se una **deroga** consente l'esportazione di determinati beni ristretti in Russia, gli stessi sono liberamente esportabili ai sensi di tale deroga anche verso un Paese terzo pur se entrambi inseriti nell'allegato XXXIII

Contrasto all'elusione: undicesimo pacchetto (II)

- La procedura per l'introduzione di beni e Paesi all'interno dell'allegato XXIII è la seguente:

Autorità UE individuano un flusso, attraverso un Paese terzo, di beni ristretti ai sensi del Reg. 833/2014 con finalità elusive del Regolamento stesso.



Le autorità UE, anche attraverso il rappresentante speciale David O' Sullivan, avviano negoziati col Paese terzo per assicurarsi che il flusso commerciale si interrompa.



Ove ciò non porti i risultati sperati, le autorità UE possono determinare la designazione dei soggetti coinvolti nella tratta elusiva.






Se ciò non comporta l'interrompersi della tratta, il Consiglio può modificare il Reg. 833/2014 aggiungendo beni e il paese terzo in esame all'allegato XXXIII.

Contrasto all'elusione: undicesimo pacchetto (III)

- L'**allegato XXXIII** del Reg. 833/2014, in cui saranno potenzialmente indicati beni e Paesi soggetti al divieto di cui all'art. 12 *septdecies*, è **ad oggi vuoto**. Per comprendere **quali Paesi** potrebbe interessare in futuro, è possibile considerare:
 - ❑ **Nota della Commissione:** già il primo aprile 2022 la Commissione europea ha pubblicato una nota in cui consigliava agli operatori commerciali UE, al fine di evitare di partecipare in operazioni elusive delle sanzioni UE contro la Russia, di esercitare una particolare *due diligence* quando gli stessi esportano «verso paesi terzi da cui tali merci possano essere facilmente deviate verso la Russia e la Bielorussia», con particolare riferimento ai paesi dell'Unione economica eurasiatica (UEE), vale a dire Repubbliche di Armenia e del Kazakistan e della Repubblica del Kirghizistan (oltre a Russia e Bielorussia)
 - ❑ **Compliance Notice USA:** il 2 marzo 2023 è stata pubblicata una nota congiunta di Dipartimento del Tesoro, della Difesa e della Giustizia USA la quale indicava come Paesi potenzialmente coinvolti in operazioni elusive Cina (incluso Hong Kong e Macau), Armenia, Turchia, Uzbekistan e altre giurisdizioni vicine alla Russia
 - ❑ **Paesi terzi i cui operatori commerciali sono già stato oggetti di misure restrittive UE anche in chiave antielusiva** (es. designazioni ex Reg. 269/2014, soggetti attenzionati di cui all'allegato IV del Reg. 833/2014): Iran, Siria, Emirati Arabi Uniti (UAE), Cina (Hong Kong), Uzbekistan
 - ❑ **Paesi terzi con cui i paesi dell'Unione europea hanno aumentato notevolmente i propri scambi commerciali** dopo l'entrata in vigore delle sanzioni contro la Russia: Cina, Armenia, Malesia, Mongolia, Qatar, Iran, Siria, Turchia, Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan

Aumento dei volumi commerciali con l'UE *post* sanzioni contro la Russia



Dati pubblicati dalla Commissione europea: «EU Trade relationship by country/region» - Directorate General for Trade

Potenziati Paesi allegato XXXIII?

Paesi citati da
strumenti UE

Siria, Iran

UAE,
Kazakistan,
Kirghizistan

Hong Kong

Armenia
Uzbekistan
Cina

Paesi con significativo
incremento
commerciale verso
l'UE post sanzioni

Mongolia, Qatar

Turchia

Paesi citati da
compliance
notice USA

Contrasto all'elusione: undicesimo pacchetto (IV)

- **Ulteriori divieti** introdotti con l'11° pacchetto, motivati dall'obiettivo di **contrastare l'elusione** delle sanzioni:
 - ❑ **Divieto di dare accesso**, a partire dal 24 luglio 2023, ai **porti e alle chiuse** situati nel territorio dell'Unione alle **navi che effettuano trasbordi da nave a nave**, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l'autorità competente abbia **ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti** di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia.
 - ❑ **Divieto di trasportare merci su strada** nell'Unione con **rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia**, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Russia (salvo espresse deroghe ed eccezioni)
 - ❑ **Divieto di vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali** così come riconoscere, direttamente o indirettamente, **diritti di accesso o di riutilizzo** di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali **in relazione ai beni e alle tecnologie ristrette all'esportazione** e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
 - ❑ **Estensione del divieto di transito attraverso il territorio della Federazione Russa** di determinati beni esportati dall'Unione, quali prodotti dual use, armi da fuoco e loro componenti, prodotti quasi-duali (Allegato VII), prodotti del settore aerospaziale (Allegato XI), carboturbi e additivi per carburanti (Allegato XX)
- **Nuova prova di origine** → 30 settembre 2023 = divieto di importare prodotti contenenti prodotti siderurgici originari dalla Russia di cui all'allegato XVII

Guidance UE: nuove liste di «beni critici»

- In occasione della pubblicazione dell'undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, le autorità UE hanno pubblicato due strumenti di *guidance* per gli operatori commerciali:
 - ❑ Una **lista di beni critici** ([link](#)) nella quale sono indicati soprattutto prodotti industriali soggetti alle misure restrittive UE rispetto ai quali sono stati individuati flussi potenzialmente elusivi attraverso Paesi terzi con la Russia quale destinazione finale
 - ❑ Una **lista di beni connessi allo sforzo bellico russo** ([link](#)) nella quale sono indicati beni a duplice uso e tecnologie avanzate utilizzati in sistemi militari russi rinvenuti sui campi di battaglia in Ucraina o comunque essenziali per l'apparato bellico russo
- È necessario prestare particolare attenzione ed effettuare **precise attività di due diligence** quando si movimentano beni individuati in tali liste, al fine di evitare di violare e/o eludere le misure restrittive UE contro la Russia

BARRIERE / *RING-FENCING*

Deroghe per *ring-fencing*

- Fondamentali nella gestione delle designazioni dei grandi gruppi industriali russi
- Deroghe al divieto di fornire a entità russe determinati servizi necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una **barriera** che a) elimini il controllo esercitato da una persona inserita in elenco sulle attività di un'entità dell'Unione non inserita in elenco che la persona inserita in elenco possiede o controlla, e b) assicuri che quest'ultima non tragga alcun vantaggio, in modo da consentire a tale entità di proseguire le sue attività
- **Regolamento 833/2014**
Deroga ai divieti relativi a servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di consulenza in materia fiscale, di consulenza amministrativo-gestionale, di pubbliche relazioni, di architettura e ingegneria, di consulenza giuridica e informatica a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, qualora i servizi siano strettamente necessari per la segregazione dei soggetti sanzionati
- **Regolamento 269/2014**
Deroga al congelamento: le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati o la prestazione di servizi, qualora siano destinati alla segregazione dei soggetti sanzionati

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Proprietà intellettuale e segreti commerciali

- Nuovo divieto di vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, **diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali** così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie ristrette all'esportazione e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
- Il divieto è stato aggiunto con riferimento a **tutti i divieti di esportazione** di cui al Reg. 833/2014, incluso il divieto di esportazione di beni di lusso di cui all'allegato XVIII
- A fronte dell'eventuale individuazione di Paesi terzi coinvolti nell'elusione dei divieti del Reg. 833/2014 con riferimento a merci individuate nell'allegato XXXIII, il divieto di cessione di proprietà intellettuale e segreti commerciali si applicherà anche a detti **Paesi terzi**.

CONTROLLO UE / STATI MEMBRI

Controlli incrociati UE / Stati membri

- **Scambio di informazioni** tra le diverse autorità di uno Stato membro e con le autorità degli altri Stati membri e la Commissione.
- Scambio di informazioni da parte delle autorità competenti con gli altri Stati membri e con la Commissione sull'applicazione di certe deroghe alle restrizioni di carattere merceologico, comprese informazioni sulle **autorizzazioni rilasciate o negate**, nel caso di sospette scelte opportunistiche o in altre circostanze, se del caso, e sulle **domande di autorizzazione ricevute**
- Scambio di informazioni in caso di rifiuto dell'accesso in porto o di rifiuto dello scalo in porto
- Informative periodiche della Commissione al Consiglio sulla cooperazione bilaterale e multilaterale con paesi terzi sul contrasto all'elusione delle misure restrittive dell'Unione

LE SANZIONI 'CLASSICHE': RESTRIZIONI MERCEOLOGICHE

Undicesimo pacchetto di sanzioni

- **Regolamento (UE) 2023/1214 del 23 giugno 2023** che aggiorna e modifica il Reg. 833/2014, principali novità:
 - ❑ Estensione delle **restrizioni all'esportazione** con l'aggiunta in particolare di prodotti c.d. quasi-duali ([Allegato VII](#)), beni per e prodotti ad uso industriale ([Allegato XXIII](#)) e armi da fuoco ([Allegato XXXV](#)). Nuove deroghe temporali con riferimento ai beni inseriti nell'allegato [XXIII](#) e spostamento di numerosi beni dall'[allegato XVIII](#) (beni di lusso) all'allegato XXIII.
 - ❑ Estensione delle **restrizioni all'importazione** con l'aggiunta di certi prodotti siderurgici di origine o provenienza russa ([Allegato XVII](#)).
 - ❑ Introduzione di una nuova deroga ai divieti di cui all'art. 5 *quindecies* (**servizi professionali ristretti**) per le operazioni necessarie all'istituzione di una «**barriera**» che elimini il controllo di un soggetto sanzionato su un'entità UE
 - ❑ Estensione delle restrizioni al **transito** di beni listati attraverso la Russia
 - ❑ Introduzione del divieto di vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, **diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali** con riferimento a beni listati
 - ❑ Introduzione del divieto di prestazione di assistenza tecnica, assistenza finanziaria e altri servizi anche rispetto ai **beni di lusso** (Allegato XVIII)
 - ❑ Introduzione di nuove e prorogate preesistenti **deroghe relative al disinvestimento dalla Russia**, sia con riferimenti a beni, sia a servizi ristretti
 - ❑ Introduzione di un nuovo meccanismo per **combattere l'elusione** attraverso potenziali futuri divieti di movimentazione di beni verso **Paesi terzi** (Allegato XXXIII).
 - ❑ Ampliamento **lista end-user militari** ([Allegato IV](#))
 - ❑ Ampliamento della lista delle entità russe soggette a **restrizioni nell'ambito della radiodiffusione** (Allegato V) e inserimento della **Svizzera** nella lista di **Stati partner dell'UE**

Restrizioni UE di carattere merceologico – EXPORT (I)

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti c.d. a duplice uso	Allegato I Reg. (UE) 2021/821	Descrizione della merce. <u>Regola dell'elemento principale.</u>
Armi da fuoco e loro parti/componenti essenziali/munizioni.	Allegato I del Reg. (UE) n. 258/2012 e allegato XXXV Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce (Reg. 258/2012), Codici doganali, con a volte voce «ex» (Reg. 833/2014).
Prodotti adatti a progetti di prospezione e produzione petrolifere	Allegato II Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Prodotti c.d. quasi duali	Allegato VII Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce e codici doganali. <u>No regola dell'elemento principale.</u>
Prodotti adatti all'uso della raffinazione petrolifera	Allegato X Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con voce «ex».
Beni dell' industria aerospaziale	Allegato XI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Beni dell' industria navale	Allegato XVI Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce.
Beni di lusso	Allegato XVIII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali con voce «ex». Soglie di valore.
Carboturbi e additivi per carburanti	Allegato XX Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali.
Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe	Allegato XXIII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».

Restrizioni all'esportazione (II)

- **Allegato VII** = Beni c.d. 'quasi duali' [*descrizioni tecniche o codice doganale e NO regola elemento principale*]
 - Integrato dall'undicesimo pacchetto con, tra gli altri beni, **apparecchiature per la fabbricazione di circuiti stampati** (voce X.B.I.003) e altri beni connessi alla produzione di circuiti stampati nonché **unità per l'elaborazione delle informazioni** di cui alle voci **8471 50** e **8471 80**.
 - Include molti prodotti comuni nel settore industriale tra cui: tubazioni e valvole in acciaio 304/316, variatori di frequenza, interruttori, spine elettriche, cuscinetti, ecc.)
 - **No grandfathering** per i prodotti aggiunti.
- **Allegato XVIII** = Beni di lusso [*Codici doganali con utilizzo della voce «ex», soglie di valore*].
 - Modificato dall'undicesimo pacchetto con il trasferimento di numerosi beni in diversi allegati: a titolo esemplificativo, le **macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità** di cui alla voce 8471 sono ora in parte elencate nell'allegato VII.
 - Introduzione del **divieto di assistenza tecnica e finanziaria** anche per i beni di lusso.

Restrizioni all'esportazione (III)

- **Allegato XXIII** = Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe [Codici doganali, con a volte utilizzo della voce «ex»]
- **Integrato dall'undicesimo pacchetto** con l'inclusione di numerose voci in luogo di singole sottovoci già elencate precedentemente, come le **macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità** («ex» 8471), i **forni elettrici industriali o di laboratorio** («ex» 8514) e gli **autoveicoli per il trasporto di merci** («ex» 8704).
- Aggiunti nuovi beni quali materie prime come **argille** (2508) e **marmi** (2515), nonché prodotti quali **gomma sintetica e fatturato** (4002), **pneumatici nuovi** (401120) e usati (4012), **profilati in ferro e acciai inossidabili** (7216), **fili di rame** (7408), varie macchine, tra cui quelle per la **filatura** (8444) e apparecchi, come quelli per la **radiodiffusione** (8525).
- Contiene moltissimi beni di produzione comune delle imprese unionali (tra cui diversi macchinari del capitolo 84 e apparecchi del capitolo 85), tutti identificati attraverso i codici di classificazione doganale.
- **Nuovo grandfathering**: relativamente ai beni di cui ai codici NC inclusi per la prima volta nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 a seguito dell'undicesimo pacchetto (con l'eccezione dei beni di cui ai codici NC che erano già inclusi nell'allegato XVIII del presente Regolamento) e relativamente ai beni espressamente elencati all'interno dei paragrafi 3 e 3 *bis* dell'articolo 3 *duodecies*, i divieti di esportazione non si applicano all'esecuzione fino al **25 settembre 2023** di contratti conclusi prima del **24 giugno 2023** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Transito attraverso la Federazione russa

➤ L'undicesimo pacchetto ha esteso le restrizioni al transito attraverso il territorio della Federazione Russa di determinati beni esportati dall'Unione. Il divieto è stato esteso al fine di minimizzare i casi di elusione.

➤ Sono colpiti dal divieto di transito:



N.B: gli operatori che esportano verso Paesi terzi facendo transitare i propri beni attraverso la Russia devono quindi sincerarsi che gli stessi non siano dual use nè listati negli allegati VII, XI e XX del Reg. 833/2014

- ❑ Prodotti dual use
- ❑ Armi da fuoco e loro componenti
- ❑ Prodotti quasi-duali (Allegato VII)
- ❑ Prodotti del settore aerospaziale (Allegato XI)
- ❑ Carboturbi e additivi per carburanti (Allegato XX)

Restrizioni UE di carattere merceologico – IMPORT (I)

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti siderurgici	Allegato XVII Reg. (UE) 2021/821	Codici doganali
Beni che generano introiti significativi per la Russia	Allegato XXI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Petrolio greggio o prodotti petroliferi	Allegato XXV Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali
Oro e prodotti derivati	Allegato XXVI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex»

- Concetto di *origine* della merce e concetto di *provenienza*.

Restrizioni all'importazione (II)

- **Allegato XXI** = Beni che generano introiti significativi per la Russia - [Codici doganali, a volte con utilizzo della voce «ex»]
 - Integrato dall'undicesimo pacchetto, incorpora i beni di cui al soppresso allegato XXII, quali carboni fossili, ligniti, torba, coke e prodotti simili.
 - Identifica diverse famiglie di prodotti di uso comune industriale: prodotti chimici, cosmetici, polimeri e prodotti plastici, articoli della carta, valvole, motori, pompe, ecc.
 - **No grandfathering** per i prodotti aggiunti.

- **Allegato XVII** = **prodotti siderurgici** di origine o provenienza russa – [Codici doganali]
 - Ampliato dall'undicesimo pacchetto, includendo sia intere voci di cui prima erano elencate solo sottovoci, come **prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati**, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti (7208), sia nuove voci, come **prodotti laminati piatti** di cui alla voce 7210.
 - 30 settembre 2023 = divieto di importare prodotti contenenti prodotti siderurgici di origine russa (**NUOVA PROVA DI ORIGINE**)
 - **No grandfathering** per i prodotti aggiunti.

Deroga per le restrizioni merceologiche (I)

- Proroga e introduzione di nuove deroghe ai sensi dell'art. 12 *ter* del Reg. 833/2014 in caso di disinvestimento dalla Russia:
 - ❑ Per i divieti di esportazione dei beni di cui agli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII e dei beni a duplice uso nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, deroga fino al **31 dicembre 2023**.
 - ❑ Per i beni e delle tecnologie elencati nell'allegato II, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa un'entità russa e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi, deroga fino al **31 marzo 2024**.
 - ❑ divieto di vendita, concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie soggetti a divieti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a persona, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia, deroga fino al **31 dicembre 2023**.
 - ❑ divieto di prestazione di servizi professionali di cui all'articolo 5 *quindicies*, deroga fino al **31 marzo 2024**.
 - ❑ divieto di servizi di consulenza giuridica necessari per legge per il perfezionamento della vendita o della cessione di diritti di proprietà detenuti direttamente o indirettamente da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabilita o stabilito nell'Unione, deroga fino al **31 marzo 2024**.

Deroga per le restrizioni merceologiche (II)

➤ Al fine di:

- I. non compromettere le **forniture energetiche critiche dell'Unione** la cui importazione nell'Unione in provenienza da paesi terzi non sia altrimenti vietata
- II. provvedere alla manutenzione e all'esercizio adeguati dell'infrastruttura del **Consorzio per l'oleodotto del Caspio** (*Caspian Pipeline Consortium – CPC*)

è stata prevista **un'apposita deroga** che consente, previa autorizzazione dell'autorità competente, alcune attività vietate che siano necessarie all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di beni di cui al codice NC 2709 00 (Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi) originari del **Kazakistan** e per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia.

LE SANZIONI 'CLASSICHE': RESTRIZIONI SOGGETTIVE

Sanzioni soggettive: Regolamento (UE) 269/2014

- Estensione dell'elenco dei soggetti designati: aggiunta di **71** persone e **33** entità ritenute responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
 - ❖ **Nuove banche designate**, sia in Russia (es. CMR Bank) sia una banca in **Georgia**, MRB Bank
 - ❖ Non solo **persone fisiche russe**, ma anche cittadini di Stati terzi, quali **cittadini ucraini** (es. Tatiana Georgievna Bratchenko, ex direttrice del museo regionale di Kherson), un cittadino **bielorosso**, Vladimir Mikhailovich Morozov, e un cittadino **russo-svizzero**, Igor Yurievich Chaika

- **Regolamento (UE) 269/2014 post undicesimo pacchetto**
 - ❑ Persone fisiche e giuridiche designate ai sensi dell'**Allegato I** del Reg. 269/2014
 - ✓ 1572 persone fisiche
 - ✓ 244 persone giuridiche / entità
 - ❑ **Novità undicesimo pacchetto**: nuove possibilità di scongelamento e deroghe al divieto di messa a disposizione specifiche per taluni soggetti designati.

Sanzioni soggettive: nuove deroghe (I)

- Le **autorità competenti** possono autorizzare lo **svincolo di fondi e/o risorse economiche** detenuti da ovvero la **messa a disposizione di fondi e risorse economiche** di:
 - ❑ **National Settlement Depository (NSD)** e **VTB Bank**, se ciò è necessario per permettere la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente da VTB Bank, la cessione si completa entro il **31 dicembre 2023** e il contratto su cui la stessa si basa è stato concluso prima del **3 giugno 2022**.
 - ❑ **Alexey Mordashov**, imprenditore collegato a **Severstal**, se ciò è necessario per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il **31 agosto 2023**, di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico costituito in Russia con la persona fisica o entità di sua proprietà prima del **28 febbraio 2022**.
 - ❑ Le **banche russe** Banca Rossiya, Promsvyazbank, VEB.RF, Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank, Sberbank, Credit Bank of Moscow, JSC DALNEVOSTOCHNY BANK, Ural Civil Aviation Factory, Alfa-Bank, Rosbank, MRB Bank e CMR Bank se ciò è necessario per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di **prodotti agricoli e alimentari**, compresi il **frumento e i fertilizzanti**.

Sanzioni soggettive: nuove deroghe (II)

- Le **autorità competenti** possono inoltre autorizzare
 - la conversione, entro il **25 dicembre 2023** e a determinate condizioni, da parte di cittadini o residenti di uno Stato membro o di un'entità stabilita nell'Unione, di **ricevute di un depositario con titolo sottostante russo detenute presso il National Settlement Depository** ai fini della vendita del titolo sottostante, nonché la messa a disposizione di fondi connessi alla conversione della ricevuta di un depositario e alla vendita del titolo sottostante direttamente o indirettamente a tale entità in Russia.
 - lo **svincolo di fondi e risorse economiche** detenute da soggetti designati, ovvero la **messa a disposizione** di tali soggetti di fondi e risorse economiche, se ciò è necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una **barriera** che (i) **elimini il controllo di un soggetto designato su un'entità unionale** ovvero posseduta da una persona o entità unionale e (ii) garantisca che nessun fondo o risorsa economica sia messa a disposizione di un soggetto designato.

Sanzioni soggettive: Reg. 833/2014

- Il Regolamento (UE) 2023/1214 ha modificato, tra le altre, anche alcune disposizioni del Reg. 833/2014 che, pur non prevedendo misure di congelamento di fondi e/o risorse economiche, hanno comunque un carattere soggettivo. Nello specifico:
 - ❑ sono stati aggiunti **87 soggetti** nell'elenco dell'**allegato IV** che comprende le entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tra queste, sono state aggiunte **tre società di Hong Kong** (Asia Pacific Links Ltd, Tordan Industry Limited e Alpha Trading Investments Limited), **due società uzbeke** (Alfa Beta Creative LLC e GFK Logistics Asia LLC), una società siriana (I Jet Global DMCC), **due società emiratine** (I Jet Global DMCC e Success Aviation Services FZC) e **una società iraniana** (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation)
 - ❑ Con riferimento all'art. **5 bis bis** del Reg. 833/2014, che impone il divieto di effettuare qualsiasi operazioni con soggetti elencati nell'allegato XIX del medesimo Regolamento, è stata **soppressa l'ormai scaduta clausola di *grandfathering*** di cui alla lettera c) del medesimo articolo

RESTRIZIONI ATIPICHE

Restrizioni UE di carattere atipico: undicesimo pacchetto

- **Divieto** di:
 - ❑ di dare **accesso**, a partire dal 24 luglio 2023, ai **porti e alle chiuse** situati nel territorio dell'Unione alle **navi che effettuano trasbordi da nave a nave**, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l'autorità competente abbia **ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti** di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia
 - ❑ **trasporto di merci su strada** nell'Unione con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Russia (salvo espresse deroghe ed eccezioni)

- **Esteso il divieto** di vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia includendo in tale divieto i valori mobiliari in qualsiasi altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023

IMPIANTO SANZIONATORIO DI DIRITTO INTERNO E REATO EUROPEO

Impianto sanzionatorio di diritto interno: principali novità

- Il **Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69** ha modificato il **Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221** che disciplina, *inter alia*, le sanzioni di diritto interno a fronte della violazione di talune misure restrittive UE.
- Principali novità:
 - ✓ Punita con sanzione penale, oltre all'esportazione, anche l'**importazione** in violazione delle misure restrittive UE
 - ✓ Condotte punite con reclusione e, cumulativamente, multa
 - ✓ Esplicito riferimento alla **prestazione di servizi vietati** e alla partecipazione a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di **contratti di appalto pubblico o di concessione** soggetti a misure restrittive unionali tra le condotte soggette a sanzione penale
- La violazione delle disposizioni di cui al **Reg. 269/2014** rimangono soggette a **sanzione amministrativa** da 5.000 a 500.000 euro ai sensi del D. lgs. 109/2007.

Impianto sanzionatorio di diritto interno prima e dopo il D.L. 69/2023: MISURE RESTRITTIVE UE

Rif. D. lgs. n. 221/2017	Condotta	Sanzione pre-modifica	Sanzione in vigore
Art. 20, c. 1	Esportazione di beni listati ai sensi delle misure restrittive UE, prestazione di relativi servizi di assistenza tecnica/intermediazione e altri servizi ristretti	Reclusione dai due ai sei anni	Reclusione <u>fino</u> a sei anni
Art. 20, c. 1	Importazione di prodotti listati ai sensi delle misure restrittive UE, partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti pubblici o concessioni nonché esecuzione di simili contratti ristretti ai sensi delle misure restrittive UE	<i>Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017</i>	<u>Reclusione</u> fino a sei anni
Art. 20, c. 2	Esportazione e prestazione di servizi ristretti ai sensi delle misure restrittive unionali senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false	Reclusione dai due ai sei anni <u>o</u> multa dai 25.000 ai 250.000 euro	Reclusione fino a sei anni <u>e</u> multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 20, c. 2	Importazione o partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false	<i>Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017</i>	<u>Reclusione</u> fino a sei anni e <u>multa</u> da 25.000 a 250.000 euro
Art. 20, c. 3	Esportazione e/o prestazione di servizi ristretti ai sensi delle misure restrittive UE in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione	Reclusione da uno a quattro anni <u>o</u> multa da 15.000 a 150.000 euro	Reclusione fino a quattro anni <u>e</u> multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 20, c. 3	Importazione o partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione	<i>Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017</i>	<u>Reclusione</u> fino a quattro anni e <u>multa</u> da 15.000 a 150.000 euro
Art. 20, c. 3-bis	Altre violazioni di obblighi di comunicazione/tenuta di registri	<i>Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017</i>	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro

Impianto sanzionatorio di diritto interno prima e dopo il D.L. 69/2023: DUPLICE USO

Rif. D. lgs. n. 221/2017	Condotta	Sanzione pre-modifica	Sanzione in vigore
Art. 18, c. 1	Esportazione di prodotti a duplice uso e/o prestazione di relativi servizi di intermediazione senza la necessaria autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false	Reclusione dai due ai sei anni <u>o</u> multa dai 25.000 ai 250.000 euro	Reclusione <u>fino</u> a sei anni <u>e</u> multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 18, c. 1	Prestazione di assistenza tecnica non autorizzata con riferimento a beni a duplice uso o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false	<i>Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017</i>	<u>Reclusione</u> fino a sei anni e <u>multa</u> da 25.000 a 250.000 euro
Art. 18, c. 2	Esportazione e/o intermediazione di beni a duplice uso in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione	Reclusione da uno a quattro anni <u>o</u> multa da 15.000 a 150.000 euro	Reclusione <u>fino</u> a quattro anni <u>e</u> multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 18, c. 2	Assistenza tecnica con riferimento a beni a duplice uso in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione	<i>Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017</i>	<u>Reclusione</u> fino a quattro anni e <u>multa</u> da 15.000 a 150.000 euro
Art. 18, c. 3	Mancata comunicazione di informazioni relative all'applicazione delle clausole di catch-all ex artt. 4, par. 2, 5, par. 2, 6, par. 2, e 8, par. 2, del Regolamento Dual Use	<i>Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017</i>	<u>Arresto</u> fino a due anni e <u>ammenda</u> da 15.000 a 90.000 euro
Art. 18, c. 3	Violazione dell'obbligo di informazione ai sensi dell'art. 9, co. 7 del D. lgs. n. 221/2017	Arresto fino a due anni <u>o</u> ammenda da 15.000 a 90.000 euro	Arresto fino a due anni <u>e</u> ammenda da 15.000 a 90.000 euro
Art. 18, c. 4	Altre violazioni di obblighi di comunicazione/tenuta di registri	Sanzione amministrativa da 15.000 a euro 90.000	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro

Impianto sanzionatorio di diritto interno prima e dopo il D.L. 69/2023: PUNTI CRITICI

- **Prodotti listati vs duplice uso:** ai sensi dei novellati artt. 18 e 20 del d. lgs. 221/2017, l'esportazione di beni listati è sanzionata con la sola pena della reclusione, mentre l'esportazione di beni a duplice uso in violazione del Reg. 2021/821 è punita sia con la reclusione sia con la multa
- **Catch all e proliferazione:** il nuovo art. 9, co. 7 del d. lgs. 221/2017 estende l'obbligo di notifica alle autorità ove l'operatore abbia il sospetto (e non la conoscenza) del fatto che beni a duplice uso e prodotti di sorveglianza informatica non compresi nell'allegato I del Reg. 2021/821 siano destinati ai fini di cui all'art. 4, co. 1 del medesimo regolamento, inclusa la proliferazione di armi di distruzione di massa

Reato europeo

- **Reato europeo:** Consiglio e Parlamento UE possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni (Articolo 83 TFUE).
- La violazione delle misure restrittive unionali (non solo verso la Russia) è un «reato europeo» (Dec. Consiglio 28/11/2022 n. 2022/2332).
- La Commissione ha presentato una proposta di direttiva secondo la procedura ordinaria il **2 dicembre 2022, che norma il reato europeo.**
- Il **9 giugno 2023** il Consiglio ha determinato il proprio «*general approach*» sulla proposta della Commissione al fine di negoziare con il Parlamento UE per l'approvazione della Direttiva
- Condotte ad oggi punite con sanzione amministrativa o non punite (comportamenti colposi) potrebbero, alla fine di tale iter legislativo, essere punite con una sanzione penale

Misure per la mitigazione del rischio

- Due diligence soggettiva su tutte le controparti russe e bielorusse
- Due diligence sulle merci e sui servizi (anche riferimento a prodotti USA o FDP per filiali non-UE)
- Verifica sulla correttezza dei codici di nomenclatura utilizzati
- Verifica dei contratti (clausole di forza maggiore e di *export control*)
- Verifica dei flussi finanziari e di pagamento (banche tramitanti, garanti, finanziatrici e di appoggio di fornitori e clienti)
- Ricognizione operazioni con Russia e con territori critici (Donbass, Zaporizhzhia, Kherson, Crimea)
- Ricognizione partecipazioni e investimenti in Russia ed espatriati
- Monitoraggio contromisure russe

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO ROMA

Tel.: +39 02 4814994

info@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

